

REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea*

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

**STAGIONE VENATORIA 2023-2024
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
SITO NATURA 2000 ITA020023 RAFFO ROSSO, MONTE CUCCIO E VALLONE SAGANA**

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018 della Regione Siciliana, approvato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 227 del 25 luglio 2013, che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica.

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana consente l'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 SIC. ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana e anche nella porzione di territorio coincidente con il Sito ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina e pertanto, in via precauzionale, è indispensabile consentire l'attività venatoria nello stesso periodo previsto per le ZPS in questione;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, nel Sito Natura 2000 SIC. ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana consente l'esercizio dell'attività venatoria fino al 31 dicembre, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 31/GAB del 26/06/2023, modificato con D.A. n. 1153 SRT-S3 del 22/09/2023, di regolamentazione dell'attività venatoria per la stagione 2022/2023;

VISTO il D.A. n.1422 del 13/11/2023 con il quale è stata sospesa l'attività venatoria nel territorio della Regione Siciliana in ossequio all'Ordinanza n.365/2023 del CGARS;

VISTO il D.A. 1480 SRT-S3 del 16/11/2023 con il quale, tra l'altro, è stato integrato il D.A. n. 31/GAB del 26/06/2023, modificato con D.A. n. 1153 SRT-S3 del 22/09/2023, e ripresa l'attività venatoria nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO il D.A. n.1119 del 20/09/2023 con il quale è stato annullato il D.A. n. 956 SRT-S3 del 30/08/2023 e regolamentato l'esercizio venatorio nel sito della Rete Natura 2000 SIC ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana, ivi compresa la porzione di territorio coincidente con il Sito ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina;

TENUTO CONTO della nota prot. n. 163 del 28/09/2023, assunta al prot. n. 88148 del 28/09/2023, con la quale l'Ente Gestore delle Riserve Grotta Conza - Grotta Entella – Monte Conca, ha segnalato la necessità di interrompere l'attività venatoria nel SIC ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana, in quanto più del 25% del TASP del sito stesso è stato percorso dal fuoco nel 2023;

CONSIDERATO quanto previsto al punto 12 dell'art. 3 del D.A. n.1119 del 20/09/2023;

VISTE le note prot. n. 88760 del 29/09/2023 e prot. n. 100941 del 02/11/2023 con le quali il Servizio 3 – Gestione faunistica del Territorio ha richiesto e sollecitato al Servizio 13 del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana la verifica della superficie percorsa da incendi nel 2023 nel Sito Natura 2000 in esame;

VISTA la nota prot. n. 102793 del 16/10/2023, inviata con PEC del 08/11/2023 ed assunta al prot. n. 103446 del 08/11/2023 con la quale il Servizio 13 del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana ha comunicato di non essere ancora in possesso dei dati richiesti e consiglia di utilizzare le immagini satellitari fornite dalla piattaforma Copernicus dell'ESA per la verifica delle superfici percorse dal fuoco confrontandole con i tematismi territoriali del Sito Natura 2000 in esame;

VISTA la nota prot. n. 108094 del 20/11/2023 con la quale il Servizio 3 - Gestione faunistica del Territorio ha richiesto al Servizio 4 – Demanio Forestale e Sistema Informativo Territoriale di verificare attraverso la piattaforma Copernicus se l'effettiva superficie percorsa da incendi nel 2023 nel SIC ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana fosse superiore al 25% del TASP del sito stesso;

VISTA la nota prot. n. 113053 del 30/11/2023 con la quale il Servizio 4 – Demanio Forestale e Sistema Informativo Territoriale, a seguito di verifica, ha comunicato che la superficie percorsa dal fuoco nel sito Natura 2000 ITA020023 interessa un totale di circa 2.302 ettari su una superficie totale del sito pari ad 6.583 ettari (31% circa dell'intero TASP del Sito);

RITENUTO che, poiché dalle verifiche effettuate la superficie percorsa dal fuoco nel Sito ITA020023 nel periodo estivo 2023 risulta essere superiore al 25% della superficie dell'intero TASP del Sito stesso, l'attività venatoria deve essere interrotta nell'intero sito;

D E C R E T A

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

E' interrotta l'attività venatoria sull'intera superficie del Sito Natura 2000 SIC ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana.

ART. 3

Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n° 21 e ss.mm. e ii.

Palermo, 01/12/2023

L'Assessore
Luca Sammartino